



Sede legale :

Via Silvio Pellico 12 - 10073 CIRIE' (TO)
Tel. 011.2452763 Cell. 324 091 8831
Associaz. No Profit C.F. 92016940014
Iscritta al Registro C.O.N.I. 192750



Sedi Operative :

Palestra "Don Bosco" Via IV Novembre 8 - CIRIE' (TO)
Soc. Operaia- Via G. Matteotti 18 - 10073 CIRIE' (TO)
LEM Laboratorio Energia Mentale - Corgnolero 5 (VIU')

Contatti skype roberto.cont mail roberto@contiero.com
web <https://www.accademiabushido.it>

Arti Psicomotorie Orientali

CIRIE' 16/04/2024

A tutti i Soci

OGGETTO : VERBALE Riferimento Assemblea Sociale straordinaria anno sociale 2023 / 2024 e Delibere conseguenti, ai sensi dell'articolo dello Statuto Sociale.

In data 26/03/2024 alla fine della prima ora di lezione direttamente alla palestra della scuola elementare "Don Bosco" alle ore 20:00 si è riunita l'Assemblea Soci dell'Associazione per deliberare i seguenti punti :

- Modifica dello Statuto al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del conseguimento del relativo riconoscimento ai fini dilettantistici.

Il Presidente dell'Assemblea Sig. Giovanni Saracino, nomina segretario dell'Assemblea la Sig. Burdisso Livia. Il Presidente e il Segretario, verificano che i Soci presenti sono in numero sufficiente e oltre la metà degli aventi diritto, come da elenco riepilogativo e firmato di pugno.

Riguardo al punto all'ordine del giorno, il/la Sig. Giovanni Saracino in qualità di presidente dell'assemblea chiarisce che

lo statuto associativo andrà Modificato al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni, dettate dal D.Lgs n. 163/2022 e dal D.Lgs n. 120/2023, al fine dell'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, registro istituito presso il Dipartimento dello sport, e con essa del conseguimento del relativo riconoscimento ai fini dilettantistici, necessario al fine di accedere ai benefici fiscali ed alle altre normative e contributi pubblici in materia di sport. Lo stesso presidente da lettura della bozza di statuto redatta dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, viene ribadito che l'articolo 7 comma 1-quater del D.Lgs n. 36/2023, stabilisce che, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 dello stesso articolo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno uniformare i propri statuti, alle disposizioni imposte dalla normativa all'oggetto, entro il 30/06/2024

E' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo per ASD/SSD, introdotta dal comma 646 della Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145), che ha modificato l'articolo 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26/10/1972 n. 642 estendendo anche alle ASD/SSD senza fini di lucro riconosciute dal CONI (ovvero iscritte al REGISTRO), l'esenzione dall'imposta di bollo. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019. È altresì prevista, ai sensi dell'articolo 12 comma 2-bis del D.Lgs 36/2021, per come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 120/2023, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro delle modifiche statutarie se queste hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36 e 39 e se le modifiche statutarie sono adottate entro il 30 giugno 2024.

Considerato che le modifiche e le integrazioni apportate, attraverso il presente verbale, allo statuto associativo, oltre ad essere necessarie al mantenimento dell'iscrizione al Registro, sono appunto necessarie a conformare lo statuto stesso alle disposizioni dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36 e 39, verrà richiesta l'esenzione dell'imposta di registro oltre che l'esenzione dell'imposta di bollo, ai sensi delle normative sopra riportate. A questo punto si apre la discussione. Intervengono a questo punto alcuni soci presenti e dopo ampia ed esaustiva discussione e replica del Presidente alle ore 20:40 si passa al voto. L'assemblea vota per alzata di mano ed all'unanimità dei presenti il testo del nuovo statuto (voti favorevoli n. 12. voti contrari 0, astenuti 0). Il testo del medesimo statuto è riportato in calce al presente verbale a formarne parte integrante. L'assemblea dei soci dà mandato al presidente di registrare il presente verbale integrato con lo statuto presso l'agenzia delle entrate e di inviarlo anche al CSEN al fine della successiva trasmissione al Registro Nazionale delle attività Sportive Dilettantistiche.

**STATUTO SOCIALE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ADEGUATO alle NORMATIVE obbligatoriamente PREVISTE dal D.LGS n. 36/2021
COSI' COME MODIFICATO dal D.LGS N. 163/2022 e dal D.LGS N. 120/2023**

STATUTO SOCIALE

ACCADEMIA BUSHIDO

Arti Psicomotorie Orientali Associazione Sportiva Dilettantistica

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 –

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 118, ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, in conformità con l'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 e ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36 e n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita, l'Associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) culturale e ricreativa denominata

“Accademia BUSHIDO Arti Psicomotorie Orientali Associazione Sportiva Dilettantistica” siglabile “Accademia BUSHIDO A.S.D. Arti Psicomotorie Orientali”

Articolo 2 –

L'Associazione ha sede Legale in CIRIE' (TO) Via Silvio Pellico 12.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, a mezzo di semplice delibera, variare la sede Sociale. Il trasferimento della sede legale nello stesso comune non comporta modifica statutaria.

L'associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

Articolo 3 –

L'Associazione può affiliarsi ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI - riconoscendosi ed adeguandosi alle finalità dell'Ente stesso e/o ad un Ente di Promozione Sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni. L'Associazione potrà anche affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o ad altri organismi di settore accettando di conformarsi alle norme del CONI, CIO e Federazioni.

Articolo 4 –

L'Associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta in qualunque momento con deliberazione dell'Assemblea dei soci qualora non si possano più conseguire i fini per i quali è stata costituita e comunque secondo le norme del Codice Civile relative alle associazioni.

SCOPI -OGGETTO SOCIALE

Articolo 5 –

L'Associazione non ha fini di lucro, *ai sensi dell'articolo 8 D.Lg. 36/2021*, è estranea ad ogni questione politica, religiosa, razziale, ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità sportive e di solidarietà sociale, fini ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione si propone di promuovere, gestire e sviluppare attività sportive dilettantistiche in via stabile e principale, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle discipline del Karate, Kendo, Iaido, Aikido, Wushu, Kung Fu Tradizionale (in tutte le sue specialità come Taiji Chi, Qi gong ecc..)

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dall'organismo sportivo cui è affiliata e previste e/o prevedibili nel contesto del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) istituito presso il Dipartimento per lo Sport.

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

A tal fine vengono già individuate le seguenti attività:

- a) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- c) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- d) favorire lo sviluppo, la promozione, la diffusione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nel settore delle arti marziali e arti psicomotorie orientali, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della/e Organizzazione/i Nazionale/i di appartenenza.
- d) gestire attrezzature e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, tecnici ed allenatori;
- g) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- h) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
- i) realizzare propri audiovisivi, periodici, fotografie, gadget ed ogni materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- l) utilizzare siti Internet e/o strumenti multimediali affini, allo scopo di promuovere le proprie attività;
- m) attivare rapporti, sottoscrivere convenzioni, sviluppare progetti e promuovere collaborazioni con soggetti pubblici e privati, Enti e Associazioni

n) per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti preventivamente fissati dall'Assemblea dei Soci.

In casi di particolare necessità può inoltre avvalersi di lavoratori sportivi e di collaborazioni nel rispetto delle normative vigenti e/o di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà esercitare ed organizzare attività secondarie e strumentali rispetto a quella istituzionale, anche di natura commerciale, ma strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari, nel rispetto delle normative fiscali vigenti.

Inoltre potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente all'ampliamento e miglioramento dei propri impianti e attrezzature sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto, anche stipulando mutui, di immobili da destinare ad attività sportive e o di attrezzature sportive.

L'Associazione potrà comunque anche organizzare attività di promozione sociale, ricreative, del tempo libero e di formazione extra scolastica al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.

L'Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere una attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno comunque reinvestiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

SOCI

Articolo 6 –

I Soci dell'Associazione, in numero indeterminato, si distinguono nelle seguenti categorie :

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari :

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione originaria dell'Associazione e firmato l'atto Costitutivo . La qualifica di Socio fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e che siano ammessi con relativa delibera del medesimo. Rimane salva la possibilità, per il Presidente e/o Vice Presidente, di ammettere come soci coloro che ne facciano regolare domanda di ammissione, salva ratifica successiva del Consiglio Direttivo .

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Articolo 7 –

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

L'iscrizione ha validità annuale e va dal primo di settembre al 31 Agosto dell'anno successivo. Indipendentemente dal periodo dell'anno in cui il nominativo viene accolto come socio la scadenza rimane sempre al 31 agosto successivo alla data di iscrizione.

L'adesione all'Associazione comporta :

Piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;

La facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;

d) Il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;

e) Mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

AMMISSIONE ALLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 8 –

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

a) Tutti i cittadini che condividono gli scopi sociali dell'Associazione;

b) L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. Qualora l'istanza non fosse ratificata sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vice presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee.

c) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriore rispetto alle quote di affiliazione. E' comunque facoltà dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali.

d) Potranno ottenere la qualifica di Socio anche minorenni, ai quali è prevista la possibilità di voto nelle assemblee tramite l'esercente della patria potestà.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 9 –

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso o rimborso di quanto versato o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per:

a) Morosità

b) Non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari

c) Quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione

d) Comportamento scorretto

L'esclusione dalla qualità di socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e con effetto immediato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 –

Sono organi dell'Associazione;

- L'Assemblea dei soci;
- Il consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di Revisione (Collegio dei Revisori dei Conti) qualora istituito

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11 –

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Tutti hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno secondo il principio di cui all'Art. 2532 C.C. delibera in occasione soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

L'assemblea è composta dai soci Fondatori e dai Soci Ordinari in regola col versamento delle quote associative

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Le Assemblee si possono svolgere anche da remoto tramite videoconferenza, nel caso in cui le ordinanze ministeriali, regionali e/o comunali non permettano lo svolgimento delle stesse in presenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e ne siano garantite le espressioni di voto

L'Assemblea riunita in sessione Ordinaria :

- a) approva il rendiconto economico preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- b) procede alla elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Articolo 12 –

L'Assemblea é presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che, sono custoditi nella sede o inseriti in archivi posizionati su web per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, disponibile presso la sede sociale nei venti giorni precedenti e successivi alla sua approvazione.

L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, la deliberazione (sempre a maggioranza semplice), è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

La convocazione avverrà tramite avviso su supporti elettronici, quali posta elettronica, sito web o qualsiasi altro mezzo disponibile.

La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature per le cariche Sociali.

Articolo 13 –

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni volta che il Consiglio lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci Ordinari. La convocazione avverrà tramite avviso su supporti elettronici, quali posta elettronica, sito web o qualsiasi altro mezzo disponibile. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che verrà assistito da un segretario da lui nominato.

L'assemblea Straordinaria delibera su:

- a) sulle modifiche del presente Statuto;
- b) sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
- c) sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 –

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di 8 Il Consiglio elegge nel suo seno Il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, il Direttore Tecnico e i Consiglieri.

Il consiglio dura in carica per quattro anni e viene eletto liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni,

Il Consiglio é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, senza limitazioni e, pertanto, potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni,

aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alle nomine dei dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spese. Gli incarichi di direzione o di istruzione possono essere assolti anche da componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati e/o tesserati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità ai propri fini istituzionali.

LE INCOMPATIBILITA'

Articolo 14 –Bis

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lg. 36/2021 è fatto divieto agli Amministratori delle ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD e SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

Articolo 15 –

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o il Direttore Tecnico, o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri

Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea dei soci, che ne potranno disporre la conferma o la sostituzione.

Nel caso di dimissioni del Presidente la carica verrà momentaneamente coperta dal Vice Presidente sino alla convocazione straordinaria dell'Assemblea. Detta Assemblea dovrà essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Articolo 16 –

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine alla ammissione ai servizi dell'Associazione dei tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza e dei non tesserati. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario ovvero in caso di suo impedimento. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione e cura la tenuta dei libri sociali.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito nei diritti e nei doveri delle sue funzioni, dal Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale (salvo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge) composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea degli associati fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, nei casi previsti dalla legge. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci/rendiconti, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.

CONTROVERSIE

Articolo 18 –

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza o dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione sportiva di appartenenza o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione sarà affiliata ed in subordine le disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e dalle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

GRUPPI

Articolo 19 –

All'interno dell'Associazione potranno essere costituiti dei gruppi nei vari settori dell'attività sociale. Tali gruppi dovranno svolgere la propria attività nell'ambito delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I gruppi potranno operare sotto una propria denominazione e saranno diretti da un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo, che avrà voto consultivo nelle riunioni del Consiglio. Ai responsabili dei gruppi potranno essere conferite dal Consiglio Direttivo procure speciali nell'ambito dell'attività svolta.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 20 –

L'anno sociale inizia il primo settembre e termina il trentuno agosto dell'anno successivo. L'esercizio finanziario va dal 1 settembre al 31 agosto e per ogni esercizio e' obbligatoria la redazione del rendiconto economico-finanziario.

Oltre alla tenuta di eventuali libri se prescritti dalla legge, l'Associazione conserva i verbali delle adunanze e delle deliberazione dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, nonché il libro Soci.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 21 –

1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo e che diventeranno di sua proprietà.
- b) Da oblazioni, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati o persone fisiche
- c) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenza di rendiconto dalle quote di sottoscrizione ed iscrizione e dai contributi degli associati o di terzi pubblici o privati;
- d) Dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e tesserati della Organizzazione Nazionale in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- e) Dai proventi derivanti da attività commerciali.
- f) Dai versamenti effettuati dai soci fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente aderiscono all'Associazione;
- g) Dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- h) Degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sportive e non, corsi di formazione (amatoriali, sportivi, agonistici) e preparazione tecnica, corsi di formazione psicomotoria, corsi di aggiornamento tecnico, corsi di riabilitazione motoria, distribuzione di accessori, vestiario e articoli inerenti o necessari alle attività svolte;

- 2) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione all'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

- 3) Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti tra gli associati, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, ameno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, di quelle ad esse direttamente connesse, e per l'organizzazione delle attività economiche.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 22

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere sempre approvate dall'Assemblea Straordinaria. L'Associazione può dotarsi anche di regolamenti interni, sempre approvati dall'Assemblea.

ISCRIZIONE nel REGISTRO NAZIONALE delle attività sportive dilettantistiche

Articolo 23

L'Associazione si iscrive nel Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assolve le funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, come disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro dalla vigente normativa.

L'iscrizione avviene tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e/o del Soggetto a ciò preposto che saranno emanate, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende affiliarsi.

Come previsto dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n.39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

SCIoglimento

Articolo 24 –

In Caso di scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea, riunita in sessione straordinaria. Verificatosi lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione e comunque a fini sportivi, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 25 –

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto Sociale vigono, se applicabili le norme i materia di eventi contenute nel libro 1 del Codice Civile e in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché le norme che regolano le associazioni sportive dilettantistiche, culturali e del tempo libero.

Luogo e data Cirie' 16 aprile 2024 ,


Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in base al verbale del

Il Segretario dell'Assemblea
Livia Burdisso




.....

Il Presidente dell'Assemblea
Saracino Giovanni




Il Presidente dell'Associazione
Dott. Emilio Gugliermetti



.....

Il Direttore Tecnico
M° Roberto Contiero



.....


Cirie' 16 aprile 2024

LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO

La segretaria
Burdisso Livia



Il presidente di Assemblea
Giovanni Saracino



Redistribuzione delle cariche per il Consiglio Direttivo

I partecipanti l'Assemblea prendono atto e avallano che i componenti del Consiglio Direttivo hanno mantenuto le precedenti cariche Sociali. Pertanto qui di seguito l'elenco degli incarichi ufficiali per il prossimo quadriennio Olimpico. La data di scadenza del nuovo Consiglio Direttivo è al 19 Settembre del 2027

Gugliermetti Emilio	Presidente
Giovanni Saracino	Vice – Presidente
Roberto Contiero	Direttore Tecnico
Flavio Ferrero	Consigliere
Enrico Contiero	Consigliere
Allario Federica	Consigliere
Aldo Napolitano	Consigliere
Livia Burdisso	Responsabile segreteria


Varie ed eventuali :

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale,
l'Assemblea viene sciolta alle ore 21:10 .

Cirie' 26 marzo 2024

LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO

La segretaria
Burdisso Livia



Il presidente di Assemblea
Giovanni Saracino

